

Bruxelles, 5 giugno 2026
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2026/0135 (NLE)

10007/26
ADD 1

AELE 34
MI 572
N 36
FL 14
ISL 21

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 263 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Regolamento EDIP)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 263 annex.

All.: COM(2026) 263 annex



Bruxelles, 2.6.2026
COM(2026) 263 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto
SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in
settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

(Regolamento EDIP)

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. [...]

del [...]

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("regolamento EDIP").
- (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2025/2643 inizi dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dal momento in cui la presente decisione è adottata o dall'eventualità che l'adempimento degli obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2026.
- (3) I soggetti stabiliti negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzati a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2026 possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dai soggetti stabiliti negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del completamento della pertinente azione.
- (4) Le condizioni applicabili alla partecipazione degli Stati EFTA e delle relative istituzioni, imprese e organizzazioni e dei relativi cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.
- (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché tale cooperazione estesa possa concretarsi dal 1° gennaio 2026,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel protocollo 31, articolo 7, dell'accordo SEE, dopo il paragrafo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

"17 Gli Stati EFTA partecipano a decorrere dal 1° gennaio 2026 alle attività dell'Unione inserite nel bilancio generale dell'Unione europea nell'atto e alle linee seguenti:

- **32025 R 2643:** Regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("regolamento EDIP") (GU L, 2025/2643, 29.12.2025)

- **Linea di bilancio 13 01 06:** "Spese di sostegno per il programma europeo di investimenti nel settore della difesa"

- **Linea di bilancio 13 08 01:** "Programma per l'industria europea della difesa"

Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2026, o dopo il 5 marzo 2024 laddove siano riunite le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/2643, possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione fissata nella convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE [presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell'azione.

L'Islanda e il Liechtenstein sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo strumento. Il presente paragrafo non si applica quindi all'Islanda e al Liechtenstein.

Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.

I termini "Stato/i membro/i" e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici di cui al capo VII del regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici.

Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:

- (i) si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:
articoli da 1 a 21, da 35 a 77 e da 79 a 86;
- (ii) all'articolo 72, paragrafo 1, anziché ", mediante atti di esecuzione la Commissione" leggasi "la Commissione, mediante atti di esecuzione, o, per quanto riguarda le imprese stabilite negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA, mediante una decisione,";
- (iii) all'articolo 72, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 73, 74 e 75, dopo i termini "[alla][della][dalla] Commissione" e "La Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, [al][del][dal]l'Autorità di vigilanza EFTA";
- (iv) all'articolo 72, paragrafo 4, dopo i termini "strumento di sostegno per l'Ucraina." è inserita la frase "La ripartizione degli importi delle ammende riscosse negli Stati EFTA dall'Autorità di vigilanza EFTA è determinata dagli Stati EFTA.";
- (v) all'articolo 73, paragrafo 5, e all'articolo 74, paragrafo 5, lettera b), dopo i termini "[alla][della] Corte di giustizia dell'Unione europea" sono inseriti i termini "o [alla][della] Corte EFTA".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Comitato misto SEE

Il/La presidente

I segretari

del Comitato misto SEE

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Dichiarazione degli Stati EFTA

relativa alla decisione n. [...] del xx 2026 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE per estendere la cooperazione delle Parti contraenti al fine di includere la partecipazione degli Stati EFTA al programma per l'industria europea della difesa e al quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, istituiti dal regolamento (UE) 2025/2643

[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

La presente decisione estende la cooperazione delle Parti contraenti per includere la partecipazione degli Stati EFTA al programma per l'industria europea della difesa e al quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP"). Gli Stati EFTA ritengono che le questioni relative al settore della difesa esulino dall'ambito di applicazione dell'accordo SEE e che, pertanto, l'adozione della presente decisione non estenda tale ambito a questioni inerenti a detto settore al di là della partecipazione degli Stati EFTA all'EDIP. Gli Stati EFTA sottolineano inoltre che l'Islanda e il Liechtenstein non partecipano all'EDIP e non sono pertanto tenuti a contribuirvi finanziariamente.